



A.B.S.E.A.
ASSOCIAZIONE BOLOGNESE
SPEDIZIONIERI E AUTOTRASPORTATORI

Oggetto: Dogane – Nuova disciplina dei controlli radiometrici all’import – Avviso ADM del 30.6.2022.

L’Agenzia rammenta l’operatività della nuova disciplina dei controlli radiometrici all’import che decorre dal corrente 1 luglio, secondo quanto previsto dal D.Lgvo 101/2020 così come modificato dal DL n.17/2022.

Come è noto, la nuova disciplina – anche grazie all’azione delle associazioni di settore tra cui Confetra – non comporta grandi mutamenti rispetto al passato, fermo restando che è stata introdotta per adeguare la nostra normativa a quella comunitaria che ha previsto, oltre alla sorveglianza dei rottami e dei semilavorati metallici, i controlli anche dei prodotti finiti in metallo.

L’Agenzia fornisce le istruzioni tecniche per indicare l’avvenuta sorveglianza in sede di dichiarazione doganale, anche alla luce dei nuovi tracciati informatici in vigore per le importazioni. Tale indicazione è subito operativa per i rottami metallici e i materiali di risulta metallici e sarà gradualmente estesa ai semilavorati metallici soggetti a sorveglianza (nuovo Allegato 2 dell’Allegato XIX del DLgvo n.101/2020).

Per quanto riguarda i prodotti finiti in metallo, i criteri di selettività dei controlli saranno definiti in un Protocollo d’intesa in corso di definizione tra l’Agenzia e le varie Autorità competenti tenendo conto dell’esigenza di assicurare fluidità ai traffici commerciali.

RIF. 133 – 2022



AVVISO

SORVEGLIANZA RADIOMETRICA ALL'IMPORTAZIONE

Roma, 30 giugno 2022 – La disciplina della sorveglianza radiometrica prevista per l'importazione di rottami o altri materiali metallici di risulta, semilavorati metallici e prodotti finiti in metallo, di cui all'articolo 72 e all'Allegato XIX del Decreto Legislativo n. 101/2020, è stata di recente novellata dall'articolo 40 del Decreto legge n. 17/2022, convertito in Legge n. 34/2022.

Ai sensi del comma 3-*bis* del suddetto articolo 72, le nuove disposizioni in materia si applicano a decorrere dal 1° luglio 2022.

Considerato che, com'è noto, dallo scorso 9 giugno, il messaggio IM è stato sostituito dai tracciati definiti dalla normativa unionale ^[1], al fine della corretta compilazione del tracciato stesso, si rende noto che il dichiarante è tenuto ad indicare nell'apposito spazio di testo libero (data element 12 04 000 00004) il codice certificato 04AO "Attestazione dell'avvenuta sorveglianza radiometrica (D.Lgs n.31 luglio 2020, n.101, art.72 comma 2 e ss.mm.ii)", come adeguatamente aggiornato alla normativa in vigore.

La mancata indicazione nella dichiarazione doganale del documento sopra richiamato, in relazione all'importazione di rottami o altri materiali metallici di risulta, ne impedirà la registrazione e tale misura sarà gradualmente estesa anche ai prodotti semilavorati metallici indicati nell'Allegato 2 dell'Allegato XIX sopra specificato.

La principale novità introdotta dalle previsioni normative indicate in premessa è quella secondo la quale, a partire dal prossimo 1° luglio, possono essere oggetto della sorveglianza radiometrica anche i prodotti finiti in metallo specificatamente elencati nel suddetto Allegato 2 e che siano importati nei grandi centri di importazione di metallo o presso i principali nodi di transito indicati nell'Allegato 3 dell'Allegato XIX citato.

Come previsto dalla norma, i criteri di selettività per l'attività di controllo dei prodotti finiti in metallo sono stabiliti con Protocollo d'intesa tra questa Agenzia e le Autorità competenti di cui all'articolo 8 del citato Decreto Legislativo n. 101/2020, tenendo conto dell'esigenza di assicurare fluidità ai traffici commerciali.

Il Protocollo d'intesa sopra richiamato è in corso di perfezionamento.

Nell'ipotesi in cui i prodotti finiti in metallo in questione, importati nei grandi centri di

^[1] Cfr Circolare n.22/2022 del 06 giugno 2022, prot.235684/RU, recante "Reingegnerizzazione del sistema informatico di sdoganamento all'importazione-Indicazioni procedurali H1-H5" consultabile sul sito istituzionale ADM

importazione di metallo o presso i principali nodi di transito di cui sopra, siano da sottoporre a sorveglianza radiometrica - sulla base dei criteri selettivi individuati nell'ambito del citato Protocollo di Intesa - , gli operatori economici sono tenuti a farsi parte diligente ai fini dell'acquisizione del relativo documento di attestazione di avvenuta sorveglianza radiometrica (denominato IRME90 ^[2]).

^[2] Cfr Allegato 1 dell'Allegato XIX del Decreto Legislativo n. 101/2020